

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL
FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO
COOPERATIVO**

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42214634/ 06 42214943

All'attenzione del Gruppo di Progetto Finanziamenti PMI

_____, ____/____/____

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1) _____

una banca, con sede legale in _____,
_____, capitale sociale pari
ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____,
Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____
iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario

_____,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse, *inter alia*, la possibilità per CDP di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a quest'ultimi la provvista destinata alla concessione del credito alle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- B In data 28 maggio 2009, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del

Gesù n. 49 (l'“**ABI**”), hanno sottoscritto una convenzione (la “**Convenzione**”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle banche per consentire a quest'ultime di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.

- C La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, di cui si allega copia al presente Contratto *sub* Allegato 1 (*Copia della Convenzione*).
- D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice la concessione del Finanziamento per i fini di cui all'Articolo 2.2.1 del presente Contratto.
- E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a concedere alla Parte Finanziata il Finanziamento ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 (“*Definizioni*”) del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

“**ABI**”: ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

“**Agente di Calcolo**”: ha il significato di cui in epigrafe.

“**Banca**” o “**Banche**”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i finanziamenti ai sensi della Convenzione.

“**Codice Etico**”: ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

“**Contratto**”: indica il presente contratto di finanziamento, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati.

“**Convenzione**”: ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

“**Costi di Rimborso**”: indica lo 0,125% dell'ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato volontario.

“**Data di Erogazione**”: indica il giorno 20 di ciascun mese solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) ricompreso nel Periodo di Disponibilità.

“**Data di Firma**”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il fax con cui la Parte Finanziata abbia confermato l'avvenuta ricezione dell'accettazione del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice.

“**Data di Pagamento Interessi**”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e,

qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 31 dicembre 2009 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rendicontazione”: indica, il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2009 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa), fermo restando che, dietro ragionevole richiesta della Parte Finanziata espressamente accettata da CDP a sua discrezione, tali Date di Rendicontazione potranno essere semestrali e cadere il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2009 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Scadenza Finale”: indica il 30 giugno 2014.

“D.lgs 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato, o dovuto ai sensi del Finanziamento e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’EURIBOR di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.2.1 (*“Risoluzione”*) del presente Contratto.

“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Finanziamento”: ha il significato di cui all’Articolo 2.1 del presente Contratto.

“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti di durata superiore ai dodici mesi e che saranno concessi alle PMI mediante la provvista effettuata dalla Parte Finanziata al fine di finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione o a esigenze di incremento del capitale circolante (anche nella forma di leasing finanziari), in relazione ai quali viene concesso il Finanziamento.

“Garanzie”: indica le garanzie concesse dalla Parte Finanziata a favore della Parte Finanziatrice ai sensi dell’Articolo 10.2.8 del presente Contratto.

“Giorno di Quotazione”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui

depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno *TARGET* precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno *TARGET* nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“Importo Totale”: indica l’ammontare di Euro _____ [da determinarsi in un ammontare massimo pari al relativo “Plafond Individuale” come determinato ai sensi della Convenzione].

“Lettera di Impegno”: indica la lettera di impegno secondo il testo di cui all’Allegato 5 consegnata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice contestualmente alla consegna della presente proposta di Contratto.

“Margine”: indica il valore che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Parte Finanziata”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Parte Finanziatrice”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dalla Data di Firma del presente Contratto alla data del 28 febbraio 2010 inclusa.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che (i) per le erogazioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2009, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre 2009 (incluso) e (ii) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 e gennaio e febbraio 2010, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno 2010 (incluso).

“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

“Procedure Concorsuali”: indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Richiesta di Utilizzo”: indica la richiesta di erogazione relativa agli importi a valere sul Finanziamento, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all’Allegato 2 (*Richiesta di Utilizzo*) al presente Contratto.

“Riserva di Liquidità”: ha il significato indicato all’Articolo 4.1.2 del presente Contratto.

“Tasso di Interesse”: indica il Tasso di Riferimento maggiorato del Margine.

“Tasso di Riferimento”: indica il tasso EURIBOR relativo al Periodo di Interessi come pubblicato sul sito internet dell’Agente di Calcolo il secondo giorno *TARGET* precedente l’inizio di ciascun Periodo di Interessi (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo

immediatamente successivo).

1.3 Riferimenti

(i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a un:

“Parte Finanziata” e **“Parte Finanziatrice”** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“Paragrafo” e/o **“Articolo”** sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o Articolo del presente Contratto;

“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un Ente;

“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di **“autorizzazione”** deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o Ente;

“debito” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“imposta” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del Codice Civile;

“persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

(ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA e eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.

(iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

(i) Allegato 1 (*Copia della Convenzione*);

(ii) Allegato 2 (*Richiesta di Utilizzo*);

(iii) Allegato 3 (*Piano di Ammortamento*);

(iv) Allegato 4 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);

- (v) Allegato 5 (*Lettera di Impegno*).

ARTICOLO 2 IL FINANZIAMENTO

2.1 Concessione del Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") del presente Contratto, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata che accetta, un finanziamento a medio/lungo termine per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ [*indicare un ammontare massimo non superiore all'Importo Totale*] (il "**Finanziamento**"), da erogarsi in una o più soluzioni (purché coincidenti con una Data di Erogazione), secondo i termini e le condizioni previste nel presente Contratto.

2.2 Scopo

2.2.1 Il Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovrà essere utilizzato esclusivamente al fine di fornire la provvista per la concessione di Finanziamenti PMI.

2.2.2 La Parte Finanziata dovrà utilizzare il Finanziamento secondo quanto previsto al precedente Articolo 2.2.1 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzazione degli importi del Finanziamento.

ARTICOLO 3 CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive all'erogazione del Finanziamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, alla Data di Firma del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto tutta la documentazione di cui all'Articolo 3.3. della Convenzione e la Lettera di Impegno debitamente sottoscritta (restando inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione (ivi inclusa la Lettera di Impegno) unitamente alla proposta di Contratto costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto).

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi erogazione di qualunque importo relativo al Finanziamento è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della Richiesta di Utilizzo sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata (come indicato in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3.3. della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 6 (sei) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 (*Richiesta di Utilizzo*);
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione del legale rappresentante della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo e alla relativa Data di Erogazione, ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8

(“*Dichiarazioni e Garanzie*”) del presente Contratto sono e saranno veritiere, corrette e complete e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;

- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 10 Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione;
- (iv) l'assenza di Eventi di Rilevanti; e
- (v) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.2 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (“*Condizioni Sospensive*”) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

3.3 Costi

Salvo quanto stabilito all'Articolo 4.2 del presente Contratto, qualora non fossero soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente Articolo 3 (“*Condizioni Sospensive*”) entro i rispettivi termini fissati nel presente Contratto e non vi sia stata rinuncia ai sensi dell'Articolo 3.2 (“*Rinuncia alle condizioni*”) che precede, la Parte Finanziata dovrà tenere indenne la Parte Finanziatrice da tutti i costi, oneri (ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati) e danni subiti dalla Parte Finanziatrice in relazione al reperimento della provvista, ove già intervenuto, nonché alla predisposizione, negoziazione e stipula del presente Contratto.

3.4 Mancata erogazione

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sul Finanziamento (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata della Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, ovvero (ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nell'Articolo 3.1. del presente Contratto secondo i termini ivi previsti, ovvero (iii) per l'inadempimento della Parte Finanziata, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 3.3 (“*Costi*”) del presente Contratto.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

4.1 Utilizzo del Finanziamento

4.1.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 (“*Condizioni Sospensive*”) del presente Contratto, la Parte Finanziatrice effettuerà l'erogazione del Finanziamento, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella Richiesta di Utilizzo, in una o più soluzioni, nel Periodo di Disponibilità, dell'importo del Finanziamento per valuta alla Data di Erogazione, se:

- (i) entro 6 (sei) Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Erogazione la Parte Finanziatrice abbia

ricevuto dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo nella forma di cui all'Allegato 2 (*Richiesta di Utilizzo*). La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:

- (a) specificare la Data di Erogazione, che non potrà in ogni caso essere successiva alla scadenza del Periodo di Disponibilità;
 - (b) indicare l'importo del Finanziamento di cui si richiede l'erogazione che non potrà, in alcun caso, essere superiore all'Importo Totale (al netto di eventuali erogazioni già effettuate ai sensi del Contratto);
 - (c) contenere istruzioni irrevocabili alla Parte Finanziatrice circa l'accreditamento dell'importo del Finanziamento richiesto;
 - (d) contenere l'indicazione dell'ammontare complessivo dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati e/o che saranno erogati precedentemente e/o contestualmente alla Data di Erogazione;
 - (e) nelle ipotesi di avvenuta erogazione della Riserva di Liquidità (come di seguito definita) di cui al successivo Articolo 4.1.2, l'indicazione dei Finanziamenti PMI tempo per tempo erogati con la provvista derivante dalla Riserva di Liquidità e l'ammontare della Riserva di Liquidità tempo per tempo non utilizzata a tal fine.
- (ii) il legale rappresentante della Parte Finanziata abbia consegnato alla Parte Finanziatrice una dichiarazione attestante che alla relativa data della Richiesta di Utilizzo e alla relativa Data di Erogazione, ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*) del presente Contratto sono e saranno vere, corrette e complete e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.

4.1.2 In deroga a quanto previsto nel Articolo 4.1.1, la prima erogazione a valere sul Finanziamento potrà essere richiesta (in tutto o in parte) nella Richiesta di Finanziamento (come definita ai sensi della Convenzione) anche in relazione a Finanziamenti PMI in programma, fermo restando che tale prima erogazione (o porzione di essa) relativa ai Finanziamenti PMI non potrà essere richiesta per un ammontare eccedente il 10% dell'Importo Totale (la **"Riserva di Liquidità"**). Resta inteso che l'erogazione della Riserva di Liquidità verrà effettuata dalla Parte Finanziatrice entro 4 (quattro) Giorni Lavorativi dalla Data di Firma del presente Contratto (ovvero entro la data successiva che sia stata indicata dalla Parte Finanziata nella Richiesta di Finanziamento (come definita nella Convenzione)) ed il tasso di interesse applicabile alla Riserva di Liquidità sarà composto da (i) l'Euribor interpolato sulla base della relativa durata che decorrerà dalla data di erogazione della Riserva di Liquidità alla scadenza del relativo Periodo di Interessi, come rilevato dall'Agente di Calcolo entro 2 (due) giorni *TARGET* precedenti la relativa data di erogazione, e (ii) il Margine applicabile alla Riserva di Liquidità che sarà quello vigente alla data di sottoscrizione della proposta di Contratto. Resta inoltre inteso che, qualora, nel periodo decorrente dalla prima Data di Erogazione all'ultima Data di Erogazione antecedente il 28 febbraio 2010, la Riserva di Liquidità (o parte di essa) sia stata utilizzata per erogare Finanziamenti PMI, la Parte Finanziata potrà richiedere l'erogazione (mediante invio della Richiesta di Utilizzo secondo i termini di cui all'Articolo 4.1.1 che precede) di un importo pari alla porzione di Riserva di Liquidità di volta in volta utilizzata per il suddetto scopo al fine di ricostituire la medesima Riserva di Liquidità entro l'ammontare del 10% dell'Importo Totale. Nel caso di mancato utilizzo o utilizzo parziale della Riserva di Liquidità per l'erogazione dei Finanziamenti PMI, la Parte Finanziata sarà obbligata a restituire in tutto o in parte alla Parte

Finanziatrice la Riserva di Liquidità ai termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 6.3.2.

4.1.3 A fronte della ricezione della Richiesta di Utilizzo nei termini che precedono e subordinatamente al verificarsi (i) delle condizioni sospensive di cui all'Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") del presente Contratto e (ii) delle condizioni di cui al precedente Articolo 4.1.1 del presente Contratto, alla Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice effettuerà l'erogazione dell'importo di Finanziamento richiesto, con pari valuta, secondo quanto previsto nella Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto secondo quanto previsto nella Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.2 Mancato utilizzo del Finanziamento

Gli importi del Finanziamento per i quali non sia stata avanzata Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del Periodo di Disponibilità si intenderanno revocati e non saranno più utilizzabili da parte della Parte Finanziata, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il Tasso di Interesse applicabile al Finanziamento o porzione di esso di volta in volta erogato sarà pari al Tasso di Riferimento maggiorato del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata, come pubblicato sul sito internet dell'Agente di Calcolo. Resta inoltre inteso che, fermo restando che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa data di erogazione (esclusa), a partire dalla Data di Pagamento Interessi scadente il 31 dicembre 2009 (incluso) fino alla Data di Pagamento Interessi scadente il 30 giugno 2012 (incluso) saranno dovuti alla Parte Finanziatrice interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interessi applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse del Finanziamento e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 ("*Interessi*") dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*"), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati sul Finanziamento al Tasso di Interesse relativo al Finanziamento a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi al Finanziamento per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).

5.5 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto in relazione al Finanziamento oggetto di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare tutti gli importi dovuti in relazione al Finanziamento entro la Data di Scadenza Finale, secondo un piano di ammortamento predisposto dalla Parte Finanziata sulla base dell'Importo Totale e allegato al presente Contratto *sub* Allegato 3 (*Piano di Ammortamento*) con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui il Finanziamento dovrà essere interamente rimborsato. Tale piano di ammortamento verrà aggiornato dalla Parte Finanziata e comunicato alla Parte Finanziatrice in allegato all'ultima Richiesta di Utilizzo sulla base dell'intero importo erogato a valere sul Finanziamento.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 30 (trenta) giorni di calendario, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato 4 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*), rimborsare parzialmente o totalmente il Finanziamento a partire dal 31 dicembre 2010 e solo in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento dei Costi di Rimborso.

6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*"Rimborso Anticipato Facoltativo"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base trimestrale a partire dal 31 marzo 2010 dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1.1. del presente Contratto, si rendesse evidente che l'ammontare erogato e non rimborsato a valere sul Finanziamento sia eccedente l'ammontare aggregato erogato e non rimborsato a valere sui Finanziamenti PMI concessi a fronte del Finanziamento, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente alla Parte Finanziatrice tale ammontare eccedente (inclusi i relativi interessi) alla successiva Data di Rendicontazione, senza pagamento di alcuna penale e/o costo.

6.3.2 Nel caso in cui sia stata effettuata un'erogazione della Riserva di Liquidità, ai sensi dell'Articolo

4.1.2, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente la Riserva di Liquidità nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- (a) integralmente, nel caso in cui alla Data di Rendicontazione del 31 dicembre 2009 non risultasse effettuato alcun utilizzo della Riserva di Liquidità per l'erogazione dei Finanziamenti PMI. In tal caso, la Parte Finanziata sarà obbligata a restituire integralmente alla Parte Finanziatrice la Riserva di Liquidità il successivo 31 marzo 2010 (inclusi i relativi interessi), senza penalità o costi a suo carico; ovvero
- (b) parzialmente, nel caso in cui risultasse effettuato un utilizzo parziale della Riserva di Liquidità per l'erogazione dei Finanziamenti PMI. In tal caso, la Parte Finanziata sarà obbligata a restituire alla Parte Finanziatrice, la porzione della Riserva di Liquidità non utilizzata a tal fine al 31 marzo 2010, il 30 giugno 2010 (inclusi i relativi interessi), senza penalità o costi a carico della Parte Finanziata.

6.3.3 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 ("*Rimborso Anticipato Obbligatorio*") non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.4 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento dei Costi di Rimborso, se dovuti;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data; e
- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (**"Importo Aggiuntivo"**) affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che

sarebbe stato dalla medesima ricevuta se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;

- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 (*"Pagamenti al lordo di imposte e tasse"*) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

7.4.2 La Parte Finanziatrice che intende richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*“Dichiarazioni e Garanzie”*). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dal Articolo 8.2 (*“Effettività delle dichiarazioni e garanzie”*) del presente Contratto.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto.
- (c) Tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile.

8.1.3 Obbligazioni

Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto, o altri documenti e delibere della Parte Finanziata;
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura

Concorsuale.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente.

8.1.7 D.lgs 231/2001

La Parte Finanziata dichiara:

- (a) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001;
- (b) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e
- (c) che non le sono state applicate misure interdittive, anche di tipo cautelativo, previste dal D.Lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico (il "**Codice Etico**") della Parte Finanziatrice disponibile sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla e/o in esecuzione della Convenzione, alla Richiesta di Finanziamento (come definita nella Convenzione) e al presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- a ciascuna Richiesta di Utilizzo,
- a ciascuna Data di Erogazione, e
- il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

- 9.1** Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 ("*Obblighi di Informazione*"), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1.1 Rendicontazione

La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2009, fornirà alla Parte Finanziatrice tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet).

Tali informazioni devono evidenziare, tra l'altro, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, (i) gli elementi essenziali dei Finanziamenti PMI concessi mediante la provvista derivante dal presente Finanziamento sino a tale data; (ii) i Finanziamenti PMI tempo per tempo erogati con la provvista derivante dalla Riserva di Liquidità; (iii) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 6.3.2, l'ammontare della Riserva di Liquidità tempo per tempo non utilizzata a tal fine; e (iv) l'ammontare totale e il numero dei Finanziamenti PMI per i quali la Parte Finanziata abbia effettuato l'istruttoria e che non siano stati concessi fino alla relativa Data di Rendicontazione. La documentazione di dettaglio relativa a ciascun Finanziamento PMI verrà mantenuta presso la Parte Finanziata ma dovrà essere resa prontamente disponibile per consultazione alla Parte Finanziatrice dietro sua apposita richiesta e che verrà inviata in via telematica dalla Parte Finanziatrice secondo le modalità da quest'ultima indicate.

9.1.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta della Parte Finanziatrice.

9.1.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi Generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 ("*Obblighi della Parte Finanziata*") del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di Banca.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di compliance e regolamentari

La Parte Finanziata, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti PMI nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 *Pari Passu*

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, totalmente e/o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi di alcuna delle parti dei finanziamenti che la Parte Finanziata concederà al fine di fornire la provvista per i Finanziamenti PMI, salvo l'eventuale cessione in garanzia dei crediti a favore della Parte Finanziatrice.

10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti PMI

La Parte Finanziata si impegna, con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti PMI, a:

- (i) specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo; e
- (ii) prevedere espressamente il divieto per la Parte Finanziata e per la relativa PMI di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia dei crediti a favore della Parte Finanziatrice.

La Parte Finanziata si impegna a ripetere l'informazione circa la provenienza della provvista di cui al punto (i), finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI in essere.

Resta inteso che le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI.

Infine, la Parte Finanziata si impegna a (i) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione nelle proprie filiali e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione; e (ii) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 9.1.1, comunicare l'eventuale diniego di concessione dei Finanziamenti PMI alla relativa PMI.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo 10.2.6 dovranno essere adempiuti da qualsiasi finanziatore facente parte del gruppo bancario italiano della Parte Finanziata (da quest'ultima finanziato mediante la provvista derivante dal Finanziamento) che concederà Finanziamenti PMI.

10.2.7 Codice Etico

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico della Parte Finanziatrice.

10.2.8 Garanzie

Senza pregiudizio per quanto previsto nella Lettera di Impegno, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e farà sì che siano ceduti in garanzia), immediatamente su richiesta della Parte Finanziatrice, tutti o parte dei crediti derivanti dai Finanziamenti PMI unitamente alle relative garanzie (anche ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs 385/1993, ove applicabile) ovvero a proporre (e conseguentemente concedere) altre garanzie equivalenti a favore della Parte Finanziatrice che siano state da quest'ultima accettate preventivamente, secondo termini e condizioni di gradimento della Parte Finanziatrice ed a compiere tutte le formalità necessarie ed opportune a tale scopo.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del Codice Civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 ("*Restituzione del Finanziamento*"):

- (a) la Parte Finanziata versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata ad una Procedura Concorsuale;
- (c) il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'Articolo 10.2.8. e, conseguentemente, la mancata sottoscrizione e perfezionamento delle Garanzie ovvero l'inadempimento delle obbligazioni previste ai sensi della Lettera di Impegno; e
- (d) il venir meno, per qualsiasi ragione, delle Garanzie ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi della Lettera di Impegno.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*"Decadenza dal beneficio del termine"*) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*"Efficacia della decadenza"*) del presente Contratto:

- (a) Il Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parti Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*), il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del Codice Civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dallo stesso dovuta ai sensi del presente Contratto, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto a meno che tale adempimento non sia compiuto nei 10 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) il Finanziamento venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*"Scopo"*) del presente Contratto;
- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata nel presente Contratto o in qualsiasi allegato alla stesso o altro documento, certificato o dichiarazione da esso consegnato ai sensi del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o

considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;

- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (“*D.lgs 231/2001*”) e 8.1.8 (*Codice Etico della Parte Finanziatrice*) e 8.1.9 (“*Correttezza ed accuratezza delle informazioni*”) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (“*Obblighi di Informazione*”) e 10 (“*Obblighi della Parte Finanziata*”) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente Contratto a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (g) l’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste nei contratti relativi alle Garanzie ovvero nella Lettera di Impegno.

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’Articolo 11.2.1 (“*Risoluzione*”) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice.

11.2.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell’Articolo 11.2.2 (“*Efficacia della risoluzione*”) del presente Contratto:

- (a) Il Finanziamento sarà immediatamente revocato;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto salvo ogni maggior danno;e
- (c) in caso di risoluzione del Contratto derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*"Efficacia del Recesso"*) si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto ai sensi degli articolo 1373 e 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*"Restituzione del Finanziamento"*) al verificarsi di (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono e, (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata del Finanziamento sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere tale attività, le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, fermo restando che la Parte Finanziata rinuncia a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'Articolo 11.3.1 (*"Recesso"*) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione del Finanziamento

Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*"Efficacia del Recesso"*) del presente Contratto:

- (a) Il Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsato insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT27Z076020320000000029814). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno indicare nella

relativa causale il Contratto e la Parte Finanziata a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

14.4 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

14.5 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto.

14.6 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.7 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato della quale venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice considerino necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.

14.8 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata di uno qualsiasi degli obblighi su di esso gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.10 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, la Parte Finanziata prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analogica normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza

del sistema bancario e finanziario.

14.11 ABI

La Parte Finanziata autorizza l'ABI ad effettuare tutte le necessarie verifiche richieste ai sensi della Convenzione e del presente Contratto, anche presso la Banca d'Italia.

14.12 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

via _____

Fax: _____

Attenzione dott. _____

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42214634/ 06 42214943

All'attenzione del Gruppo di Progetto Finanziamenti PMI

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.13 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto.

ARTICOLO 15

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, Vi preghiamo di confermarcelo restituendoci il presente Contratto da Voi debitamente sottoscritto, in segno di integrale accettazione e anticipandolo via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del Codice Civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo tale proposta, si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via telefax nella medesima data.

Distinti saluti

[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e qualifica]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- 1) Articolo 3.1 (*Condizioni Sospensive*);
- 2) Articolo 3.3 (*Costi*);
- 3) Articolo 4 (*Utilizzo del Finanziamento*);
- 4) Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*);

- 5) Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- 6) Articolo 10.2.4 (*Impegni di compliance e regolamentari*);
- 7) Articolo 10.2.8 (*Garanzie*);
- 8) Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal Beneficio del Termine*);
- 9) Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*);
- 10) Articolo 11.2.1 (*Recesso*);
- 11) Articolo 14.8 (*Indennizzo*);
- 12) Articolo 15.2 (*Foro Competente*).

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e qualifica]

ALLEGATO 1
COPIA DELLA CONVENZIONE



CONVENZIONE

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (a) Nell'attuale quadro economico nazionale ed internazionale, si è ritenuto opportuno mobilitare tutte le risorse per supportare tutti i comparti dell'economia ed in particolare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione.
- (b) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata alla concessione del credito alle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- (c) In data 14 maggio 2009 CDP ed ABI hanno stipulato un accordo quadro (l'“**Accordo Quadro**”) mediante il quale sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle banche per consentire a queste ultime di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP.
- (d) Ai sensi dell'Accordo Quadro, le Parti hanno demandato la definizione di alcuni dei principi e delle linee guida ivi contenute ad una convenzione da stipularsi successivamente tra le Parti.
- (e) Le Parti con la presente convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”) intendono quindi modificare ed integrare alcuni termini e condizioni previsti nell'Accordo Quadro in modo tale da poter mettere a

disposizione delle Banche la provvista di CDP. Per l'effetto, la presente Convenzione supererà *in toto* quanto previsto nell'Accordo Quadro e dovrà ritenersi come l'unico accordo in essere e vincolante tra le Parti.

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni ed Allegati)

1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

“Banca” o **“Banche”**: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.

“Banche del Sistema del Credito Cooperativo”: indica le banche di credito cooperativo, le casse rurali e artigiane e le banche da esse partecipate direttamente o indirettamente.

“Banca Singola” o **“Banche Singole”**: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano per il quale non vi sia stata la designazione come Banca del Gruppo.

“Banca del Gruppo” o **“Banche del Gruppo”**: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano che sia stato designato dalla relativa capogruppo come Banca del relativo gruppo bancario a stipulare il relativo Contratto di Finanziamento (anche unitamente ad altre Banche del medesimo gruppo bancario italiano espressamente designate dalla stessa capogruppo).

“Contraente/i il Finanziamento”: indica una Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento (senza pregiudizio per quanto previsto all'articolo 3.6 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento”: ha il significato di contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e la CDP a norma dell'articolo 3.1 della presente Convenzione secondo i termini di cui all'Allegato (1).

“Convenzione”: indica il presente accordo relativo all'utilizzo del Plafond, fermo restando quanto previsto all'articolo 5 della Convenzione.

“Costi di Rimborso”: indica lo 0,125% dell'ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato volontario.

“Data di Erogazione”: indica il giorno 20 di ciascun mese solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), per il periodo decorrente dalla data di stipula di ciascun Contratto di Finanziamento fino al 28 febbraio 2010 incluso.

“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 31 dicembre 2009 (*i.e.* la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

“Data di Rendicontazione”: indica il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2009 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa) fermo restando che, dietro ragionevole richiesta dei Contraenti il Finanziamento espressamente accettata da CDP a sua discrezione, tali Date di Rendicontazione potranno essere semestrali e cadere il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2009 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Scadenza Finale”: indica il 30 giugno 2014 che costituirà pertanto la data in cui verrà rimborsata l'ultima rata semestrale in linea capitale dei Finanziamenti e che, per l'effetto, sarà anche l'ultima Data di Pagamento Interessi.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Finanziamento/i”: indica i finanziamenti che saranno concessi da CDP ai Contraenti il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di questi ultimi, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti di durata superiore ai dodici mesi e che saranno concessi alle PMI mediante la provvista effettuata dal Contraente il Finanziamento al fine di finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione o a esigenze di incremento del capitale circolante (anche nella forma di leasing finanziari), in relazione ai quali verranno concessi i Finanziamenti.

“Giorno di Quotazione”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui

depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Garanzia”: ha il significato di cui all’articolo 3.1 della presente Convenzione.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“ICCREA”: indica ICCREA Banca S.p.A..

“Imprese”: indica le imprese private, le quasi-società non finanziarie artigiane (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); altre quasi-società non finanziarie (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); famiglie produttrici (artigiani; altre famiglie produttrici) (come determinate ai sensi delle Istruzioni della Banca d’Italia relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica – Banca d’Italia – aggiornamento settembre 2006).

“Margine”: indica (i) 75 punti base per annum da applicarsi ai Finanziamenti il cui Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio superiore al 7,00%; ovvero (ii) 95 punti base per annum da applicarsi ai Finanziamenti il cui Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio inferiore o uguale al 7,00%. I valori del Margine e della soglia di Tier 1 Ratio sopra indicati verranno pubblicati sui siti internet della CDP e di ABI il 29 maggio 2009. Resta inteso che CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, fino al 28 febbraio 2010, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine modificato si applicherà solamente ai Finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Margine Aggiuntivo”: indica il valore iniziale di 15 punti base per annum che potrà essere aggiunto al Margine ai sensi dell’articolo 3.2(x) della presente Convenzione. Tale valore verrà pubblicato sui siti internet della CDP e di ABI il 29 maggio 2009. Resta inteso che CDP potrà variare il Margine Aggiuntivo, in aumento o in diminuzione, fino al 28 febbraio 2010, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine Aggiuntivo modificato sarà applicabile solamente ai Finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che (i) per le erogazioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2009, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre 2009 (incluso) e (ii) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 e gennaio e febbraio 2010, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno 2010 (incluso).

“Plafond Complessivo”: indica la somma del plafond e del plafond successivo, come in seguito definiti, fino ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi,00).

“Plafond”: indica il plafond fino ad Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi,00) che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti.

“Plafond Individuale”: indica la porzione del Plafond che CDP assegnerà a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento, in conformità a quanto stabilito all’articolo 5.1 della presente Convenzione.

“Plafond Successivo”: indica il plafond che avrà un ammontare fino ad Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi,00) aumentato della porzione di Plafond eventualmente rimasta inutilizzata al 28 febbraio 2010, di cui all’articolo 5 della presente Convenzione.

“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

“Quota di Mercato”: indica il rapporto tra:

- (a) a seconda dei casi:
 - (i) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche non appartenenti ad un gruppo bancario italiano ovvero Banche Singole, l'ammontare del credito a medio-lungo termine (i.e. i mutui e/o leasing finanziari con scadenza superiore a 1 anno) concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, da ciascuno di tali Contraenti il Finanziamento in essere al 31 dicembre 2008; ovvero
 - (ii) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Gruppo, l'ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (i.e. i mutui e/o leasing finanziari con scadenza superiore a 1 anno) concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal gruppo bancario di cui è parte il relativo Contraente il Finanziamento (fermo restando che, qualora vi siano più Banche del Gruppo designate dalla medesima capogruppo, la Quota di Mercato relativa al medesimo gruppo bancario potrà essere allocata tra tali Banche del Gruppo secondo le proporzioni indicate dalla capogruppo nelle relative Richieste di Finanziamento); e
- (b) l'ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (i.e. i mutui e/o leasing finanziari con scadenza superiore a 1 anno) concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal sistema bancario italiano in essere al 31 dicembre 2008.

Resta inteso che ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come Imprese sia all'aggregato definito piccole imprese, come risultante dall'apposito schema di segnalazione predisposto dall'ABI allegato alla presente Convenzione come Allegato (4).

“Riserva di Liquidità”: ha il significato indicato all’articolo 3.2(ii)(b) della presente Convenzione.

“Richiesta di Finanziamento”: indica il documento secondo il testo di cui all’Allegato (3) da inviarsi (una volta completato e sottoscritto) a CDP ai sensi dell’articolo 3.3. della presente Convenzione.

“Tier 1 Ratio”: indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento facenti parte di un gruppo bancario italiano che siano:
 - (a) Banche capogruppo del relativo gruppo bancario italiano; ovvero
 - (b) Banche del Gruppo che abbiano beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP; ovvero
 - (c) Banche Singole che abbiano beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP,

il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; ovvero

- (ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo (che stipuleranno il Contratto di Finanziamento per mezzo di ICCREA come descritto all’articolo 3.6 che segue) ed abbiano beneficiato della Garanzia rilasciata da ICCREA a favore di CDP, la media del rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate, relativo alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo come determinato al 31 dicembre 2008; ovvero
- (iii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile;

in tutti i casi come determinato al 31 dicembre 2008. A tal fine CDP potrà tenere conto anche dell’effetto dell’eventuale aumento di patrimonio determinato dalla sottoscrizione di strumenti finanziari (o dall’avvio della procedura di sottoscrizione) di cui all’art. 12 del DL 185/2008 nonché di quello derivante da altre operazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale. CDP potrà richiedere idonee certificazioni in merito a tali valutazioni.

1.2 Lista degli allegati (li/gli **“Allegato/i”**) alla presente Convenzione:

- (1) Proposta di Contratto di Finanziamento
- (2) Garanzia
- (3) Richiesta di Finanziamento
- (4) Criteri di determinazione della Quota di Mercato

Articolo 2

Scopo

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento al fine di fornire a quest'ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti PMI.
- 2.2 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
- 2.3 CDP e ABI si impegnano a svolgere una campagna d'informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti PMI di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

Articolo 3

I Finanziamenti

- 3.1 Ciascun Contraente il Finanziamento potrà stipulare con CDP un contratto di finanziamento secondo i termini e le condizioni di cui all'Allegato (1) (il/i "**Contratto/i di Finanziamento**"). Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia una Banca del Gruppo, la relativa capogruppo dovrà, contestualmente alla stipula del Contratto di Finanziamento, rilasciare a favore di CDP una garanzia autonoma a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse al relativo Finanziamento secondo il testo di cui all'Allegato (2) (la "**Garanzia**"). Resta inteso che, anche in relazione a Contraenti il Finanziamento che siano Banche Singole o Banche del Sistema del Credito Cooperativo, la relativa capogruppo o ICCREA (a seconda dei casi) potranno rilasciare la suddetta Garanzia ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio.
- 3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l'altro, quanto segue:
 - (i) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun Finanziamento potrà essere erogato da CDP in più soluzioni (*tranches*) a ciascuna Data di Erogazione, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, nei limiti dell'ammontare aggregato massimo pari al relativo Plafond Individuale o al minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento (al netto degli ammontari oggetto di eventuali precedenti erogazioni);
 - (ii) l'erogazione di ciascun Finanziamento (o di ciascuna porzione dello stesso), sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
 - (a) la ricezione da parte di CDP di una richiesta di utilizzo scritta (definita nel Contratto di Finanziamento come "Richiesta di Utilizzo") da parte del relativo Contraente il Finanziamento con un preavviso di 6 Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, che dovrà contenere, tra l'altro: (i) l'indicazione dell'ammontare da erogare che non potrà essere superiore al relativo Plafond Individuale o al minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento (al netto di eventuali erogazioni già effettuate ai sensi del

relativo Contratto di Finanziamento); e (ii) la Data di Erogazione che non potrà in nessun caso essere successiva al 28 febbraio 2010;

- (b) l'indicazione, nella richiesta di utilizzo di cui alla lettera (a) che precede, dell'ammontare totale dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati e/o che verranno erogati precedentemente e/o contestualmente a tale Data di Erogazione.

In deroga a quanto previsto alla lettera (a) che precede e al primo periodo della presente lettera (b), e al fine di assicurare ai Contraenti il Finanziamento flessibilità nella gestione dei Finanziamenti PMI, la prima erogazione a valere sul Finanziamento potrà essere richiesta (in tutto o in parte) nella Richiesta di Finanziamento anche in relazione a Finanziamenti PMI in programma, fermo restando che tale prima erogazione (o porzione di essa) (i.e. l'erogazione relativa ai suddetti Finanziamenti PMI in programma) non potrà essere richiesta per un ammontare eccedente il 10% del relativo Plafond Individuale o del minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento (la "**Riserva di Liquidità**"). L'erogazione della Riserva di Liquidità verrà effettuata da CDP entro 4 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione da parte di CDP del fax inviato dal Contraente il Finanziamento attestante l'avvenuta ricezione della accettazione della proposta di Contratto di Finanziamento (ovvero entro la data successiva che sia stata indicata dal Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Finanziamento) ed il relativo tasso di interesse sarà composto da (i) l'Euribor interpolato sulla base della relativa durata che decorrerà dalla data di erogazione della Riserva di Liquidità alla scadenza del relativo Periodo di Interessi come rilevato da CDP 2 giorni TARGET antecedenti la relativa data di erogazione; e (ii) il Margine applicabile alla Riserva di Liquidità che sarà quello vigente alla data di sottoscrizione della proposta del relativo Contratto di Finanziamento. Ciascun Contraente il Finanziamento dovrà informare CDP, in occasione di ciascuna richiesta di erogazione ed ad ogni Data di Rendicontazione, dei Finanziamenti PMI tempo per tempo erogati con la provvista derivante dalla Riserva di Liquidità e dell'ammontare della Riserva di Liquidità tempo per tempo non utilizzato a tal fine. Qualora, nel periodo decorrente dalla prima Data di Erogazione all'ultima Data di Erogazione antecedente il 28 febbraio 2010, la Riserva di Liquidità (o parte di essa) sia stata utilizzata per erogare Finanziamenti PMI, il relativo Contraente il Finanziamento potrà richiedere l'erogazione (mediante invio della Richiesta di Utilizzo secondo le modalità descritte nel Contratto di Finanziamento) di un importo pari alla porzione di Riserva di Liquidità di volta in volta utilizzata per il suddetto scopo al fine di ricostituire la medesima Riserva di Liquidità entro l'ammontare originario (i.e. il 10% del relativo Plafond Individuale o del minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento). Resta in ogni caso inteso che: (i) qualora alla Data di Rendicontazione del 31 dicembre 2009 non risultasse effettuata alcuna erogazione di Finanziamenti PMI mediante utilizzo della provvista relativa alla Riserva di Liquidità, il Contraente il Finanziamento sarà obbligato a restituire integralmente a CDP la Riserva di Liquidità il successivo 31 marzo 2010 (inclusi i relativi interessi), senza penalità o costi a suo carico; e (ii) in caso di utilizzo parziale della Riserva di Liquidità per l'erogazione dei

Finanziamenti PMI, la porzione della Riserva di Liquidità non utilizzata a tal fine entro il 31 marzo 2010 dovrà essere integralmente restituita a CDP il 30 giugno 2010 (inclusi i relativi interessi), senza penalità o costi a carico del Contraente il Finanziamento;

- (c) l'assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento;
- (iii) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascun Finanziamento verrà rimborsato secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui tutti i Finanziamenti ancora in essere dovranno essere interamente rimborsati;
- (iv) il tasso di interesse applicabile a ciascuna porzione del Finanziamento di volta in volta erogato sarà pari all'Euribor sei mesi (come pubblicato sul sito internet di CDP) aumentato del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine;
- (v) gli interessi maturati sui Finanziamenti dovranno essere corrisposti a CDP a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata (come pubblicato sul sito internet di CDP). A scopo di chiarezza, si precisa che, fermo restando che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa data di erogazione (esclusa), a partire dalla Data di Pagamento Interessi che cade il 31 dicembre 2009 (inclusa) fino alla Data di Pagamento Interessi che cade il 30 giugno 2012 (inclusa) saranno corrisposti a CDP interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente;
- (vi) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse di cui al paragrafo (iv) che precede (Euribor + Margine) sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di 100 *basis points* ulteriori che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);
- (vii) a partire dal 31 marzo 2010, qualora sulla base della rendicontazione su base trimestrale oltre descritta, si rendesse evidente che l'ammontare del Finanziamento erogato e non rimborsato sia superiore all'ammontare aggregato dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati concessi a fronte del Finanziamento, il Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente alla CDP l'ammontare eccedente alla successiva Data di Rendicontazione (inclusi i relativi interessi) senza pagamento di alcuna penale e/o costo;

- (viii) i rimborsi anticipati volontari, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati, soltanto a partire dal 31 dicembre 2010 ed in concomitanza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento dei Costi di Rimborso e con un preavviso scritto di almeno 30 giorni di calendario, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento;
- (ix) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2009, ciascun Contraente il Finanziamento fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l'altro, gli elementi essenziali dei Finanziamenti PMI concessi sino a tale data. Tale comunicazione su base trimestrale dovrà avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet e dovrà pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni dalla relativa Data di Rendicontazione. La documentazione di dettaglio relativa a ciascun Finanziamento PMI verrà conservata presso ciascun Contraente il Finanziamento e dovrà essere resa prontamente disponibile per consultazione a CDP dietro sua apposita richiesta e che verrà fornita a CDP in via telematica secondo le modalità da quest'ultima indicate;
- (x) al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei Contratti di Finanziamento, i Contraenti il Finanziamento si obbligheranno a cedere in garanzia (e faranno sì che vengano ceduti in garanzia), su richiesta della CDP, i crediti derivanti dai Finanziamenti PMI unitamente alle relative garanzie (anche ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs 385/1993, ove applicabile) secondo termini e condizioni di gradimento di CDP ed a compiere tutte le formalità necessarie ed opportune a tale scopo. Resta inteso che ciascun Contraente il Finanziamento potrà indicare nella relativa Richiesta di Finanziamento se intende o meno assumere gli obblighi di garanzia di cui al presente paragrafo (x) e, nel caso in cui lo stesso non intendesse assumere tali obblighi di garanzia e non proponga la concessione di altri strumenti di garanzia che vengano espressamente accettati da CDP, il Contratto di Finanziamento prevedrà l'applicazione del Margine Aggiuntivo che andrà a sommarsi al relativo Margine;
- (xi) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l'inadempimento da parte di Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento costituirà una causa di risoluzione espressa del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale del Finanziamento e dei relativi costi;
- (xii) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;

(xiii) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;

(xiv) tutte le erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario.

3.3 I Contratti di Finanziamento verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP (e anticipato a quest'ultima e all'ABI via telefax limitatamente alla Richiesta di Finanziamento) contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento sottoscritta in duplice copia secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti.

La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e all'erogazione dei relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.

L'originale della proposta di Contratto di Finanziamento e della Garanzia (se del caso) debitamente sottoscritti dovranno essere inviati a CDP unitamente alla documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:

- (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente relativo al Contraente il Finanziamento la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
- (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento del relativo Contraente il Finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA ai fini dell'articolo 3.6 che segue) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 10 Giorni Lavorativi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
- (iv) documentazione attestante i poteri e la capacità di sottoscrivere la Garanzia ed il certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relativi a ciascun eventuale garante del relativo Contraente il Finanziamento;
- (v) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento e autorizzati a richiedere le erogazioni del Finanziamento con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- (vi) la Richiesta di Finanziamento debitamente compilata e sottoscritta dal relativo Contraente il Finanziamento;

(vii) se del caso, la certificazione richiesta da CDP al relativo Contraente il Finanziamento in relazione alle valutazioni inerenti il Tier 1 Ratio di cui all'ultimo paragrafo della definizione di "Tier 1 Ratio" ai sensi dell'articolo 1.1 della presente Convenzione; e

(viii) l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

3.4 L'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato e della determinazione del relativo Plafond Individuale sulla base dei documenti consegnati ai sensi del precedente articolo 3.3. Dell'esito delle verifiche ABI darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del suddetto fax della Richiesta di Finanziamento.

3.5 Una volta ricevuta la conferma dell'ABI di cui all'articolo 3.4 che precede, CDP potrà procedere alla sottoscrizione dell'accettazione del relativo Contratto di Finanziamento inviando l'originale di tale accettazione del Contratto di Finanziamento al relativo Contraente il Finanziamento presso l'indirizzo indicato nel Contratto di Finanziamento stesso. Il relativo Contratto di Finanziamento si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui la suddetta accettazione sia stata ricevuta da parte del Contraente il Finanziamento che abbia inviato conferma scritta di tale ricezione a CDP a mezzo telefax.

3.6 Anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, resta in ogni caso inteso che, con riferimento alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ciascuna di esse dovrà stipulare il Contratto di Finanziamento a mezzo di ICCREA che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (i.e. mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra ICCREA e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.

In particolare, affinché ICCREA possa svolgere la funzione di banca agente ai sensi dei Contratti di Finanziamento e di banca depositaria come previsto nel presente articolo 3.6, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

(i) ICCREA sottoscriverà la proposta irrevocabile del Contratto di Finanziamento di cui all'articolo 3.3 che precede in nome e per conto delle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;

(ii) ICCREA dovrà fornire a CDP i documenti di cui all'articolo 3.3 che precede in relazione a ciascuna banca di credito cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento;

(iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento dovranno indicare un conto corrente bancario aperto presso ICCREA che sia funzionale all'operatività di ciascun relativo Finanziamento. Al riguardo, ICCREA, unitamente alla proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento, dovrà fornire a CDP (a) un file elettronico in formato excel contenente le informazioni circa i dati principali relativi al Finanziamento (i.e. importo massimo da finanziare, eventuale importo della Riserva di Liquidità da erogare e

relativo Tier 1 Ratio) e (b) un file elettronico in formato excel contenente i dati necessari per censire i Contraenti il Finanziamento con l'indicazione dei relativi conti correnti aperti presso ICCREA (incluso il relativo codice IBAN) secondo quanto indicato da CDP;

- (iv) le erogazioni dei Finanziamenti (o porzioni di essi) alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso ICCREA ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati da ICCREA nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;
- (v) l'eventuale richiesta di erogazione relativa alla Riserva di Liquidità verrà presentata da ICCREA in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 3.3 mentre le altre richieste di erogazione verranno inviate via telefax a CDP dalle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (vi) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento Interessi e di ciascuna data di rimborso del capitale, invierà ad ICCREA un file elettronico in formato excel che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi relativi a ciascuna banca di credito cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
- (vii) ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento ivi incluso l'obbligo di informativa su base trimestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;
- (viii) fermo restando quanto previsto nel presente articolo 3.6, ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP in relazione ai relativi Finanziamenti;
- (ix) ICCREA manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi.

3.7 In parziale deroga a quanto previsto agli articoli 3.4 e 3.5 che precedono, con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ICCREA procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi dei precedenti articoli 3.3 e 3.6 e la completezza e correttezza dei dati forniti nella relativa Richiesta di Finanziamento. Dell'esito delle relative verifiche ICCREA ne darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta documentazione. Di conseguenza, CDP potrà procedere alla sottoscrizione dell'accettazione di tale Contratto di Finanziamento secondo quanto previsto all'articolo 3.5 che precede.

Articolo 4

I Finanziamenti PMI

- 4.1 Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI verranno negoziati e determinati dai relativi finanziatori nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi finanziatori, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno l'eventuale concessione del credito assumendosene il relativo rischio.
- 4.2 Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui finanziatori, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al finanziatore dalla stipula dei Finanziamenti PMI nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
- 4.3 Ciascuna Banca dovrà dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione nelle proprie filiali e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione. L'eventuale diniego di concessione del credito ad una PMI dovrà essere comunicato per iscritto alle relative PMI. I Contraenti il Finanziamento comunicheranno alla CDP, ad ogni Data di Rendicontazione e sulla base del modello allegato al Contratto di Finanziamento, l'ammontare totale e il numero dei Finanziamenti PMI non concessi fino a tale data e terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento PMI", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria.
- 4.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti PMI verrà specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP ed indicandone il relativo costo. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI in essere. In linea di principio, le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI.
- 4.5 I contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.

Articolo 5

Plafond e Plafond Successivo

- 5.1 Le Parti prendono atto che ciascun Plafond Individuale verrà determinato da CDP in conformità al meccanismo di calcolo descritto nella Richiesta di Finanziamento sulla base della relativa Quota di Mercato che dovrà essere positivamente riscontrata da ABI in conformità a quanto previsto all'articolo 3 che precede.

- 5.2 Nell'assegnazione del Plafond e del Plafond Successivo si terrà conto di uno specifico criterio di attribuzione per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo. Tale criterio prevedrà che alle predette Banche del Sistema del Credito Cooperativo venga riservata una quota in aggregato pari al 15% del Plafond Complessivo.
- 5.3 Entro il 28 febbraio 2010 verrà effettuata la ripartizione del Plafond Successivo nei relativi plafond individuali sulla base dei seguenti elementi e principi:
- (a) i criteri utilizzati per la determinazione dei Plafond Individuali richiamati nel precedente articolo 5.1;
 - (b) i risultati ottenuti con riguardo all'utilizzo di ciascun Contratto di Finanziamento con riferimento al periodo trascorso fino al 31 dicembre 2009;
 - (c) la variazione in aumento dell'ammontare aggregato dei crediti per cassa vantati da ciascun gruppo bancario verso le PMI rispetto ai medesimi dati al 31 dicembre 2008; e
 - (d) le quote di Plafond Individuale inizialmente assegnate a ciascun gruppo bancario e non richieste e/o utilizzate a seguito della stipula del Contratti di Finanziamento.
- 5.4 CDP e ABI adegueranno la presente Convenzione per l'utilizzo del Plafond Successivo , apportando le eventuali modifiche che, in accordo tra le Parti, si rendessero necessarie e/o opportune alla luce delle esperienze maturate anche in relazione all'utilizzo del Plafond.
- 5.5 Le Parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 5.4 che precede entro il 28 febbraio 2010 in modo tale che non vi sia soluzione di continuità tra l'utilizzo del Plafond e l'utilizzo del Plafond Successivo.
- 5.6 Resta comunque inteso che, anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, CDP potrà anticipare la distribuzione anche in parte del Plafond Successivo a favore di tutti o alcuni dei Contraenti il Finanziamento, qualora l'utilizzo integrale dei relativi Plafond Individuali avvenga in anticipo rispetto al 28 febbraio 2010. Tale utilizzo anticipato del Plafond Successivo potrà avvenire anche secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione (modificate, per quanto strettamente necessario, secondo quanto verrà indicato in dettaglio da CDP) per soddisfare rapidamente le esigenze di credito delle PMI.

Articolo 6

Miscellanea

- 6.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, ivi incluso l'Accordo Quadro. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.

- 6.2 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
- 6.3 Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 6.4 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:

(i) se ad ABI:

Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù n. 49

00186 – Roma

Telefax: 06/6767457

Alla cortese attenzione di: Settore Crediti Corporate

(ii) se a CDP:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 – Roma

Telefax: 06/42214634 – 06/42214943

Alla cortese attenzione del "Gruppo di Progetto Finanziamenti PMI"

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 6.6 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da

pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

- 6.7 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
- 6.8 Gli allegati alla presente Convenzione o al Contratto di Finanziamento che non siano stati completati alla data odierna, verranno concordati tra le Parti successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione in tempi brevi.

Articolo 7

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 7.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 7.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 28 maggio 2009

Cassa Depositi e Presiti S.p.A.

Nome: Massimo Varazzani *(f.to in originale)*

Qualifica: Amministratore Delegato

Associazione Bancaria Italiana

Nome: Corrado Faissola *(f.to in originale)*

Qualifica: Presidente

ALLEGATO 1

MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

ALLEGATO 2
MODELLO DI GARANZIA

ALLEGATO (2)

MODELLO DI GARANZIA A PRIMA DOMANDA

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spettabile

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 - Roma

[Luogo, Data]

Oggetto: Garanzia a Prima Domanda

Premesso che:

- (A) la banca [●], (di seguito, la “**Banca**”) ha sottoscritto in data [●] una proposta di contratto di finanziamento (di seguito, il “**Contratto di Finanziamento**”) in base al quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, “**CDP**” e/o il “**Soggetto Garantito**”) erogherà alla Banca un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro [●],00 ([●]/00) (di seguito il “**Finanziamento**”);
- (B) il Contratto di Finanziamento prevede che il Finanziamento venga rimborsato entro il [●], ferma restando la possibilità e/o l’obbligo di rimborsare anticipatamente le somme erogate secondo i termini e le condizioni di cui allo stesso Contratto di Finanziamento;
- (C) il Contratto di Finanziamento prevede, in relazione alle somme erogate ai sensi dello stesso, un tasso di interesse pari all’Euribor a [●], [più un margine iniziale pari a [●] *basis points per annum*] suscettibile di variazione ai sensi del Contratto di Finanziamento. Il tasso di interesse di mora applicabile alle somme erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento sarà pari al tasso di interesse applicabile, secondo quanto indicato nella presente premessa (C), più un ulteriore margine pari all’1%.
- (D) [●], con sede legale in [●], [●], è la capogruppo del Gruppo Bancario [●], cui appartiene la Banca (di seguito, la “**Capogruppo**”).
- (E) La Capogruppo, avendone uno specifico interesse, con la presente, intende rilasciare una garanzia autonoma a prima domanda in favore di CDP, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e della documentazione ad esso connessa (di seguito, le “**Obbligazioni Garantite**”) fino ad un importo massimo garantito pari al 150% dell’importo del Finanziamento (l’**Importo Massimo Garantito**”).
- (F) La Capogruppo dichiara di ben conoscere i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento e di avere un interesse specifico e diretto al rilascio della presente garanzia (di seguito, la “**Garanzia**”).

Tutto ciò premesso, la Capogruppo, in persona di [●], munito dei necessari poteri qui allegati *sub A*, con la presente dichiara irrevocabilmente ed incondizionatamente di costituirsi garante (di seguito, il “**Garante**”) della Banca nei confronti del Soggetto Garantito, per l’adempimento di ciascuna delle Obbligazioni Garantite, e si obbliga a corrispondere al Soggetto Garantito, a prima richiesta scritta di quest’ultimo e senza opporre alcuna eccezione, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione della Banca, ed anche in caso di sua opposizione, ogni importo dovuto dalla Banca in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all’Importo Massimo Garantito e conseguentemente dichiara e garantisce quanto segue ed assume gli impegni qui di seguito indicati.

1. La presente Garanzia costituisce un’obbligazione diretta, autonoma ed irrevocabile del Garante a pagare al Soggetto Garantito l’Importo Massimo Garantito, o una sua parte, a prima richiesta scritta del Soggetto Garantito mediante lettera raccomandata a.r. (e sulla base del giudizio insindacabile dello stesso), senza alcun preavviso, limitazione e condizione, senza alcuna obiezione e domanda di qualsiasi tipo relativamente ai motivi alla base della richiesta del Soggetto Garantito, senza chiedere alcuna spiegazione se l’importo sia stato legalmente richiesto e nonostante le obiezioni della Banca o di terzi relative ai rapporti tra il Soggetto Garantito e la Banca o al rapporto del Garante con la Banca e con rinuncia espressa ad ogni eventuale eccezione di compensazione.
2. Gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del codice civile non sono pertanto applicabili alla presente Garanzia. Di conseguenza il Garante non cercherà di sottrarsi al pagamento della presente Garanzia attivando mezzi giudiziari quali provvedimenti d’urgenza, sequestri, ingiunzioni o procedimenti giudiziari di ogni altro tipo.
3. La Garanzia ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata od in seguito rilasciata a favore del Soggetto Garantito a garanzia delle Obbligazioni Garantite.
4. In espressa deroga all’articolo 1955 del codice civile, (i) il Garante dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l’estinzione della Garanzia per fatto del Soggetto Garantito e, (ii) il Soggetto Garantito avrà facoltà di accordare alla Banca dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva ed opportuna notizia al Garante, anche se la surrogazione del Garante nei diritti e privilegi del Soggetto Garantito fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile.
5. Ogni pagamento dovuto in forza della presente sarà eseguito dal Garante in Euro o nella valuta avente corso legale in Italia al momento dell’escussione della presente Garanzia con disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal Soggetto Garantito.
6. Ogni pagamento eseguito in conformità alla presente sarà libero da, e senza deduzioni per o in conto tributi presenti e futuri, oneri, diritti, onorari, spese, deduzioni o trattenute di qualsiasi tipo imposte da qualsiasi autorità. Nel caso in cui il Garante debba dedurre o trattenere tale imposta od onere simile, il Garante dovrà corrispondere tali ulteriori importi in maniera tale che l’importo netto ricevuto dal Soggetto Garantito dopo tale deduzione, trattenuta o imposta, sia uguale all’importo altrimenti dovuto al Soggetto Garantito.
7. Il Garante dovrà rimborsare su richiesta del Soggetto Garantito tutte le eventuali imposte, tasse, costi, diritti, spese sostenuti dal Soggetto Garantito quale conseguenza o in connessione con la richiesta di escussione del Soggetto Garantito della presente Garanzia, inclusi gli onorari di consulenti e le eventuali tasse di registro pagate per azionare la presente Garanzia.

8. La presente Garanzia rimarrà in vigore fino alla data che cade 60 giorni dopo il completo e puntuale adempimento da parte della Banca di tutte le Obbligazioni Garantite.
9. La presente Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano. Ogni controversia relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
10. Il Garante dichiara di rinunciare ad avvalersi, fino a quando le Obbligazioni Garantite non saranno state integralmente ed incondizionatamente soddisfatte, di ogni diritto di regresso e di surroga che gli potesse spettare, sia nei confronti della Banca che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante e dichiara, altresì, di rinunciare ad intraprendere in qualsiasi momento qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Soggetto Garantito.
11. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Garanzia.
12. Ogni comunicazione, avviso, notifica o richiesta ai sensi della presente Garanzia sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax ai seguenti indirizzi:

se al Garante:

[•]

Fax: [•]

All'attenzione di [•]

se al Soggetto Garantito:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 - Roma

Fax: 06 42214634 – 06 42214943

All'attenzione di Gruppo di Progetto Finanziamenti PMI

Ogni eventuale modifica agli indirizzi o ai numeri telefonici o di fax di cui sopra dovrà essere prontamente comunicato all'altra parte.

Cordiali saluti.

[•]

Nome:

Qualifica:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- (i) non opponibilità di eccezioni o contestazioni di sorta;
- (ii) pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta;
- (iii) foro competente.

[•]

Nome:

Qualifica:

ALLEGATO A
POTERI DEL GARANTE

ALLEGATO 3

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

ALLEGATO 4

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI MERCATO

ALLEGATO 4

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI MERCATO

La metodologia utilizzata per il calcolo della Quota di Mercato - e di conseguenza dell'importo del Plafond Individuale che è assegnato a ciascuna banca aderente all'iniziativa - si differenzia a seconda della tipologia dei soggetti bancari che stipulano il Contratto di Finanziamento , c.d. Contraente il Finanziamento.

Ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si riporta di seguito lo schema di segnalazione relativo a ciascuna tipologia di Contraente il Finanziamento.

Banche capogruppo o Banche del Gruppo

L'ammontare del credito a medio-lungo termine dovrà essere desunto dalle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare 272 del 30 luglio 2008). In particolare si riportano di seguito le informazioni necessarie per l'estrazione dei valori:

Voce matrice	58005 Finanziamenti	58007 Sofferenze	58300 Attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti	58301 Attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti in sofferenza
sottovoci	26+38	26+40	18+36	18+36
durata	16+17	16+17	16+17	16+17
residenza	1	1	1	1
Divisa	X	X	X	X
Valute	X	X	X	X
finalità del credito	X	X	X	X
provincia	X	X	X	X
sottogruppi				
(a) Imprese	430+431+450+480+ 481+482+614+615+ 490+491+492	430+431+450+480+4 81+482+614+615+ 490+491+492	430+431+450+480+4 81+482+614+615+ 490+491+492	430+431+450+480+ 481+482+614+615+ 490+491+492
(b) piccole imprese	480+481+482+614+ 615+491+492	480+481+482+614+ 615+491+492	480+481+482+614+ 615+491+492	480+481+482+614+ 615+491+492
Rami	X	X	X	X
data contabile	dic. 2008	dic. 2008	dic. 2008	dic. 2008

(X) tutti i dettagli

Per il calcolo della Quota di Mercato, dovranno essere elaborati due valori:

- (a) il primo riferito ai finanziamenti erogati dal gruppo bancario di appartenenza alle "Imprese" [riga (a) della tabella pari alla somma delle 4 voci matrice quindi inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate].
- (b) il secondo riferito ai finanziamenti erogati dal gruppo bancario di appartenenza alle "piccole imprese" [riga (b) della tabella pari alla somma delle 4 voci matrice quindi inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate].

Il primo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle Imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) a dicembre 2008 pari a € 376.754.810.098

Il secondo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle piccole imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) a dicembre 2008 pari € 89.079.321.534

Quota dei finanziamenti erogati dal gruppo bancario di appartenenza alle Imprese (% con tre decimali)

Quota dei finanziamenti erogati dal gruppo bancario di appartenenza alle piccole imprese (% con tre decimali)

Media aritmetica delle due quote (% con tre decimali)

Infatti, come evidenziato a pag. 5 della Convenzione, ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come Imprese sia all'aggregato definito piccole imprese.

La banca capogruppo dovrà indicare la quota di Plafond Individuale relativo al proprio gruppo di appartenenza assegnata al Contraente il Finanziamento.

L'importo del Plafond Individuale sarà pari alla Quota di Mercato del gruppo moltiplicata per il Plafond che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti (pari a € 2.550.000.000) moltiplicata per la quota di Plafond Individuale relativo al proprio gruppo di appartenenza assegnata al Contraente il Finanziamento.

* * * *

L'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato e della determinazione del relativo Plafond Individuale sulla base dei documenti consegnati ai sensi dell'art. 3.3. della Convenzione.

Banche Singole appartenenti a gruppi bancari italiani

L'ammontare del credito a medio-lungo termine dovrà essere desunto dalle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare 272 del 30 luglio 2008). In particolare si riportano di seguito le informazioni necessarie per l'estrazione dei valori:

Voce matrice	58005 Finanziamenti	58007 Sofferenze	58300 Attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti	58301 Attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti in sofferenza
sottovoci	26+38	26+40	18+36	18+36
durata	16+17	16+17	16+17	16+17
residenza	1	1	1	1
Divisa	X	X	X	X
Valute	X	X	X	X
finalità del credito	X	X	X	X
provincia	X	X	X	X
sottogruppi				
(a) Imprese	430+431+450+480+481+482+614+615+490+491+492	430+431+450+480+481+482+614+615+490+491+492	430+431+450+480+481+482+614+615+490+491+492	430+431+450+480+481+482+614+615+490+491+492
(b) piccole imprese	480+481+482+614+615+491+492	480+481+482+614+615+491+492	480+481+482+614+615+491+492	480+481+482+614+615+491+492
Rami	X	X	X	X
data contabile	dic. 2008	dic. 2008	dic. 2008	dic. 2008

(X) tutti i dettagli

Per il calcolo della Quota di Mercato, dovranno essere elaborati due valori:

- (b) il primo riferito ai finanziamenti erogati dal Contraente il Finanziamento alle "Imprese" [riga (a) della tabella pari alla somma delle 4 voci matrice quindi inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate];
- (c) il secondo riferito ai finanziamenti erogati dal Contraente il Finanziamento alle "piccole imprese" [riga (b) della tabella pari alla somma delle 4 voci matrice quindi inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate].

Il primo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle Imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) a dicembre 2008 pari a € 376.754.810.098

Il secondo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle piccole imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) a dicembre 2008 pari € 89.079.321.534

Quota dei finanziamenti erogati alle Imprese (% con tre decimali)

Quota dei finanziamenti erogati alle piccole imprese (% con tre decimali)

Media aritmetica delle due quote (% con tre decimali)

Infatti, come evidenziato a pag. 5 della Convenzione, ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come Imprese sia all'aggregato definito piccole imprese.

L'importo del Plafond Individuale sarà pari alla Quota di Mercato moltiplicata per il Plafond che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti pari a € 2.550.000.000.

* * * *

L'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato e della determinazione del relativo Plafond Individuale sulla base dei documenti consegnati ai sensi dell'art. 3.3. della Convenzione.

Banche non appartenenti a gruppi bancari italiani

L'ammontare del credito a medio-lungo termine dovrà essere desunto dalle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare 272 del 30 luglio 2008). In particolare si riportano di seguito le informazioni necessarie per l'estrazione dei valori:

Voce matrice	58005 Finanziamenti	58007 Sofferenze	58300 Attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti	58301 Attività finanziarie cedute e non cancellate: finanziamenti in sofferenza
sottovoci	26+38	26+40	18+36	18+36
durata	16+17	16+17	16+17	16+17
residenza	1	1	1	1
Divisa	X	X	X	X
Valute	X	X	X	X
finalità del credito	X	X	X	X
provincia	X	X	X	X
sottogruppi				
(a) Imprese	430+431+450+480+481+482+614+615+490+491+492	430+431+450+480+481+482+614+615+490+491+492	430+431+450+480+481+482+614+615+490+491+492	430+431+450+480+481+482+614+615+490+491+492
(b) piccole imprese	480+481+482+614+615+491+492	480+481+482+614+615+491+492	480+481+482+614+615+491+492	480+481+482+614+615+491+492
Rami	X	X	X	X
data contabile	dic. 2008	dic. 2008	dic. 2008	dic. 2008

(X) tutti i dettagli

Per il calcolo della Quota di Mercato, dovranno essere elaborati due valori:

- (c) il primo riferito ai finanziamenti erogati dal Contraente il Finanziamento alle "Imprese" [riga (a) della tabella pari alla somma delle 4 voci matrice quindi inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate];
- (d) il secondo riferito ai finanziamenti erogati dal Contraente il Finanziamento alle "piccole imprese" [riga (b) della tabella pari alla somma delle 4 voci matrice quindi inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate].

Il primo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle Imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) a dicembre 2008 pari a € 376.754.810.098

Il secondo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle piccole imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) a dicembre 2008 pari € 89.079.321.534

Quota dei finanziamenti erogati alle Imprese (% con tre decimali)

Quota dei finanziamenti erogati alle piccole imprese (% con tre decimali)

Media aritmetica delle due quote (% con tre decimali)

Infatti, come evidenziato a pag. 5 della Convenzione, ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come Imprese sia all'aggregato definito piccole imprese.

L'importo del Plafond Individuale sarà pari alla Quota di Mercato moltiplicata per il Plafond che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti pari a € 2.550.000.000.

* * * *

L'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato e della determinazione del relativo Plafond Individuale sulla base dei documenti consegnati ai sensi dell'art. 3.3. della Convenzione.

Banche del Sistema del Credito Cooperativo

Nell'assegnazione del Plafond si tiene conto di uno specifico criterio di attribuzione che prevede che alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo venga riservata una quota in aggregato pari al 15% (€ 450.000.000).

La quota del Plafond delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo sarà assegnata a ciascun Contraente il Finanziamento da ICCREA.

L'importo del Plafond Individuale spettante al Contraente il Finanziamento sarà determinato moltiplicando il Plafond che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti pari a € 450.000.000 per la quota del Plafond delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo assegnata al Contraente il Finanziamento da ICCREA.

ALLEGATO 2
RICHIESTA DI UTILIZZO

Allegato (2) Modulo "RICHIESTA DI UTILIZZO"

Rif. Contratto di Finanziamento del _____

tra Cassa Depositi e Prestiti SpA e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**

Gruppo di progetto finanziamenti PMI

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: +39 06 42214634 / 06 42214943

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale []

Codice ABI []

Responsabile per l'erogazione: _____

Qualifica: _____

Riferimenti per autorizzazione
a sottoscrivere la presente
Richiesta di Utilizzo: _____

Dati del Contratto di Finanziamento

Contratto di Finanziamento (codice identificativo assegnato da CDP): _____

Data di Firma: _____

Importo Totale del Finanziamento: € _____

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: _____

Importo di erogazione richiesto: € _____

Ammontare complessivo Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati: € _____

Ammontare Finanziamenti PMI erogati con la provvista derivante da
Riserva di Liquidità: € _____

Ammontare Riserva di Liquidità non utilizzata per erogazioni di
Finanziamenti a PMI: € _____

Importo in linea capitale rimborsato a valere sul Finanziamento: € _____

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Richiesta di Finanziamento. Cassa Depositi e Prestiti spa è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi.

(data)

(firma)

ALLEGATO 3

PIANO DI AMMORTAMENTO

[DA COMPLETARE A CURA DELLA PARTE FINANZIATA]

ALLEGATO 4
MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO

ALLEGATO 5
LETTERA DI IMPEGNO

ALLEGATO 5
LETTERA DI IMPEGNO

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42214634/ 06 42214943

All'attenzione del Gruppo di Progetto Finanziamenti PMI

[Luogo], [Data]

Oggetto: Contratto di finanziamento tra Cassa depositi e prestiti SpA e [•] – Lettera di Impegno

Egredi Signori,

facciamo riferimento alla proposta di contratto di finanziamento inviataVi in data [•] (il “**Contratto**”) ai sensi dell’articolo 3.3 della Convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana in data 28 maggio 2009.

Ove non altrimenti definiti, i termini in lettera maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito ai sensi del Contratto.

Con la presente lettera definita come “Lettera di Impegno” nel Contratto, [•], nella sua qualità di Parte Finanziata ai sensi del Contratto, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nella sua qualità di Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto, il Margine Aggiuntivo (come di seguito definito) che dovrà sommarsi al Margine ed al Tasso di Riferimento per la determinazione del Tasso di Interesse da applicarsi al Finanziamento, nel caso in cui la Parte Finanziata non intendesse concedere alla Parte Finanziatrice le Garanzie ai sensi dell’articolo 10.2.8 del Contratto qualora richieste dalla Parte Finanziatrice in conformità a quanto previsto nel Contratto.

Al riguardo, si precisa che il Margine Aggiuntivo verrà applicato con effetto retroattivo e pertanto sarà dovuto su tutti gli importi del Finanziamento tempo per tempo erogati e non rimborsati a ciascuna Data di Pagamento Interessi (o altra data in cui siano stati pagati interessi ai sensi del Contratto).

Di conseguenza:

- (i) per tutte le rate di interessi di pre-ammortamento e di ammortamento già corrisposte ai sensi del Contratto, la porzione di interessi da corrispondere in virtù dell’incremento determinato dal Margine Aggiuntivo, sarà dovuta e verrà pagata in un’unica soluzione alla Data di Pagamento immediatamente successiva la data in cui la Parte Finanziata abbia comunicato alla Parte

Finanziatrice la sua volontà di non procedere alla concessione delle Garanzie ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto; e

- (ii) per le rate di interessi di pre-ammortamento e/o di ammortamento successive, ciascuna di tali rate di interessi sarà comprensiva della porzione di interessi da corrispondere in virtù dell'incremento determinato dal Margine Aggiuntivo in quanto il Tasso di Interesse applicabile al Finanziamento sarà pari al Tasso di Riferimento maggiorato del Margine e del Margine Aggiuntivo.

Ai fini della presente Lettera di Impegno, si precisa che:

- (A) Qualora:
 - (a) la Parte Finanziata non risponda per iscritto alla richiesta della Parte Finanziatrice circa il rilascio delle Garanzie ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto entro 10 Giorni Lavorativi successivi alla ricezione di tale richiesta; ovvero
 - (b) la Parte Finanziatrice non accetti la concessione dell'eventuale garanzia equivalente alla cessione dei crediti in garanzia proposta dalla Parte Finanziata ai sensi dell'articolo 10.2.8 del Contratto (restando inteso che tale proposta relativa alla concessione di una garanzia equivalente dovrà essere inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice entro il termine di 10 Giorni Lavorativi di cui al punto (a) che precede e, in mancanza, il punto (a) che precede troverà applicazione);

in tali casi, il Margine Aggiuntivo troverà automatica applicazione secondo quanto previsto ai punti (i) e (ii) che precedono (costituendo pertanto la mancata corresponsione di tale Margine Aggiuntivo un Evento Rilevante ai sensi del Contratto);

- (B) per "**Margine Aggiuntivo**" si intende il valore che verrà determinato e pubblicato nel sito internet dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini rimarrà applicabile il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Se siete d'accordo sul contenuto della presente Lettera di Impegno, Vi preghiamo di confermarcelo restituendoci la presente lettera da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione e anticipandocela via telefax unitamente alla accettazione del Contratto.

Distinti saluti

[data e luogo]

[●] [La Parte Finanziata]
